

PROPOSTA PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI

Scopo del documento è di dare indicazioni chiare e trasparenti, sia per i docenti sia per genitori e alunni, riguardo ai criteri con i quali vengono svolti gli scrutini nella fase intermedia e soprattutto finale, tanto nella determinazione dei voti delle singole materie, quanto nell'attribuzione del punteggio di credito, assicurando il più possibile l'omogeneità delle decisioni assunte da ciascun consiglio di classe. La base è costituita dal documento approvato dal Collegio il 16 novembre 2010, rivisto e precisato in alcuni punti.

In [...] sono aggiunte delle note di commento per facilitare la discussione in Collegio.

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

I Consigli di classe si atterranno alla valutazione tecnica proposta dai docenti [= **alla media dei voti, che il registro elettronico calcola in forma matematica senza distinguere tra i vari tipi di prove: perciò spetta al docente individuare le opportune soluzioni se vuole fare pesare certe prove più o meno di altre**], la più possibile espressione fedele delle risultanze obiettive delle prove registrate. Va tenuto comunque conto della brevità del periodo di osservazione in caso di chiusura prenatalizia della prima scansione dell'anno scolastico, dell'opportunità di valorizzare i miglioramenti e i consolidamenti soprattutto di alunni fragili e ripetenti e in particolar modo della diversità di approccio tra biennio e triennio nelle classi e per gli alunni interessati, soprattutto in relazione alle materie con esercizio scritto. [= **da un lato non scoraggiare, dall'altro cogliere eventuali necessità di riorientare l'alunno se effettivamente non mostrasse di poter affrontare lo studio liceale scientifico o linguistico**]

CRITERI GENERALI DI SCRUTINIO FINALE

La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo organico e globale di apprendimento. Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì sono il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell'anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l'alunno ha eventualmente partecipato e allo stato del recupero, in corso d'anno, delle carenze manifestate nel primo quadrimestre, in quanto indice delle capacità di riallineamento riconoscibili allo studente. [= **1. secondo la normativa vigente, i voti dei singoli docenti, all'inizio dello scrutinio, sono soltanto delle proposte di voto, che non hanno alcun carattere definitivo perché appunto il voto definitivo è collegiale; 2. già in sede di proposta di voto la media è solo un elemento da considerare: oltre a quanto sopra, vanno aggiunti tutti quegli elementi che regolarmente compaiono nei documenti di programmazione della classe e dei singoli insegnanti. Proprio alla luce di ciò, quanto segue:**] I docenti avranno cura di presentare delle proposte di voto espresse in numeri interi, salvo casi eccezionali, motivando adeguatamente le ragioni che giustificano un eventuale arrotondamento della media al punteggio inferiore. [= **perché è ovvio che al punteggio superiore non fa problema**]

Il Collegio dei docenti indica i seguenti criteri generali ai consigli di classe per la conduzione omogenea degli scrutini:

1) Sono dichiarati promossi gli studenti che abbiano riportato nella valutazione collegiale delle proposte di voto degli insegnanti tutte valutazioni sufficienti. Eventuali valutazioni collegiali che riformino le proposte dei singoli docenti e comportino l'elevamento a sufficienza non determinano alcuna sanzione di debito. [= **se il consiglio porta alla sufficienza, anche a maggioranza strettissima, una insufficienza anche di voto molto basso, in quella materia lo studente va considerato sufficiente e non assume più alcun rilievo, in base alla normativa, la proposta di voto con cui l'alunno era stato presentato. Nella normativa non è infatti previsto il concetto di 'aiuto'. Questo giustifica quello che poi si dirà circa l'assegnazione del credito scolastico**] Come indicazione generale per l'uniformità di conduzione degli scrutini a cura del Dirigente scolastico, il Collegio propone che questa riforma delle proposte dei docenti non superi di norma il numero di due e la proposta di voto riformata non sia inferiore a cinque decimi. Necessario è che il Consiglio di classe avvalori la sussistenza positiva degli elementi dell'impegno, della frequenza, della partecipazione alle attività integrative, dell'esito delle eventuali attività di recupero. Il criterio proposto non implica alcun automatismo e rimane in capo al Consiglio di classe la valutazione della fondatezza delle proprie scelte in ciascuna delle situazioni sopra delineate. [= **in particolare per i debiti, si ricorda che le prove di recupero non sono 'esami di settembre' perciò anche in caso di esiti negativi spesso la normativa non consente di bocciare l'alunno. Perciò occorre riflettere se, in taluni casi, non sia meglio operare una sorta di *moral suasion* con l'allievo piuttosto che dare un debito tale da creare una situazione di frizione che spinga costui a non studiare più efficacemente la materia**]

2) Nei confronti degli studenti per i quali, nella fase della valutazione collegiale e della deliberazione di consiglio dei voti, sia stato proposto il mancato conseguimento della sufficienza in non più di tre discipline [= **si propone di eliminare la differenza tra i due licei: se infatti il numero dei docenti del linguistico è più elevato, le materie da studiare sono ormai in numero pressoché identico**], qualora faccia proprie le proposte dei singoli docenti, procede alla sospensione del giudizio. Anche in questo caso si tiene conto dell'impegno, della frequenza, della partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola e dell'eventuale presentazione dei crediti formativi documentati.

3) Nella fase della deliberazione dei voti e dell'assegnazione degli studenti ai corsi di recupero, il Consiglio di classe ha cura di scegliere preferibilmente non più di due delle tre discipline al massimo per l'effettuazione dei corsi di recupero. Dovranno essere privilegiate le discipline individuate da apposite delibere collegiali. Le discipline non coperte da corsi di recupero sono assegnate allo studio individuale secondo indicazioni fornite da ogni insegnante in sede di consegna della programmazione finale. [= **allo studente con debito deve essere consegnato un programma specifico, soprattutto appunto se non è attivato il corso di recupero**]

4) Il giudizio di non promozione con tre materie giudicate collegialmente insufficienti si determina invece in casi specifici, per entrambi gli indirizzi, quando la media delle insufficienze sia pari o inferiore a quattro decimi e nessuna disciplina sia valutata almeno con cinque decimi.

5) Il giudizio di non promozione si presenta altresì quando tre discipline siano tutte dell'area di indirizzo (scientifico-astrattiva nel liceo scientifico: latino, matematica, scienze, fisica; linguistico-letteraria nel liceo linguistico: italiano, prima, seconda e terza lingua straniera) e due di esse abbiano una valutazione di quattro decimi o inferiore.

6) Quattro materie valutate collegialmente insufficienti costituiscono una soglia di attenzione che impegna il Consiglio di classe a motivare con particolare attenzione una eventuale sospensione del giudizio, dato che la difformità di trattamento, in sé plausibile, che verrebbe riservata a uno specifico studente deve trovare puntuale riscontro in elementi documentabili a favore dello studente stesso, con particolare riguardo alla possibilità di seguire con successo il programma di studi del seguente anno. In questi casi, il Collegio ritiene normale che i Consigli di classe si esprimano piuttosto nel senso del giudizio di non promozione.

7) In relazione alle esigenze dell'esame di stato, il Collegio dei docenti indica ai Consigli di classe l'opportunità di limitare il più possibile l'applicazione estensiva di questi criteri per le classi terze e quarte. [= **meglio fermare in queste classi lo studente che in quinta**] Relativamente alle classi quinte, tenuti presenti i vincoli normativi, i Consigli di classe opereranno con riguardo alla possibilità da parte dello studente di sostenere con profitto le prove d'esame.

8) Il Collegio ricorda conclusivamente che la valutazione finale rimane atto proprio del consiglio di classe, di natura amministrativa, e che l'applicazione della criteriologia sopra descritta può essere derogata da parte del Consiglio di classe con opportuna motivazione specifica per ogni singolo caso. [= **ogni deroga deve essere opportunamente motivata in sede di scrutinio, anche per non creare disparità che, soprattutto agli occhi di genitori e alunni, apparirebbe incomprensibile**]

9) Mentre da un lato il Collegio intende così operare nel quadro della logica storica della valutazione della scuola italiana, che privilegia l'individualizzazione dei giudizi e assegna al Collegio stesso una funzione in materia di semplice, per quanto ampio indirizzo, per un altro verso ritiene di dover altresì tutelare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio del credito scolastico, soprattutto laddove esiste una banda di oscillazione tra due punteggi e il Consiglio di classe sia chiamato a scegliere.

Il Collegio esprime quindi la seguente criteriologia generale, che in quanto riferita alla parità di trattamento degli studenti in vista della determinazione del punteggio per l'esame di stato è invece obbligatoria:

- In assenza di debiti formativi e di indicazioni negative sulla partecipazione, la frequenza e l'impegno, si assegna il punteggio massimo. [= **1. per quanto detto nel punto 1 del documento; 2. per evitare che uno studente promosso a giugno possa ricevere un credito inferiore a uno studente promosso a settembre il quale, autore di buone prove, riceve il massimo della fascia: è ovvio allora che il primo studente non capisca perché non gli sia stata data la materia, atto che in effetti lo ha penalizzato per il credito, benché gli abbia risparmiato un po' di lavoro estivo**]
- Il punteggio massimo si assegna altresì in presenza di crediti formativi documentati o della partecipazione ad attività integrative organizzate dalla scuola, che compensino minori positività nell'impegno, nella frequenza e nella partecipazione.
- Per quanto riguarda l'assegnazione del credito scolastico nello scrutinio integrativo, il Consiglio di classe decide sulla base dell'effettiva entità del recupero e di quanto emerso dal giudizio dello scrutinio finale e in sede di scrutinio integrativo in relazione alla promozione. In linea generale, il Consiglio attribuirà il massimo della fascia se le prove d'esame hanno avuto tutte un esito positivo, almeno alcune hanno riportato un voto pari o superiore a 7/10 e il voto di condotta è almeno pari a 8/10.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI INSUFFICIENZA

Secondo la normativa vigente, un giudizio d'insufficienza deve essere ampiamente motivato e, riguardando alunni diversi, rispecchiare la situazione individuale di ciascuno di essi. Onde evitare esiti negativi in caso di contenzioso in sede amministrativa, il Collegio dei docenti propone questa tipologia di struttura del giudizio che, senza volere costituire una limitazione nella libertà del docente, tiene conto di tutti gli elementi utili per la motivazione del giudizio suddetto. **[= tale tipologia si applica utilmente anche nella motivazione prevista nella parte introduttiva dei criteri di scrutinio finale per i voti non interi]**

1. Situazione di partenza dell'alunno, con indicazione delle capacità evidenziate relativamente alla materia, di eventuali lacune pregresse riscontrate (tipologia e rilevanza) e/o eventuali debiti scolastici.

2. Risultanze delle attività di recupero effettuate in ordine sia all'eventuale debito, sia alle lacune suddette: tipologia del recupero, impegno dimostrato, risultati conseguiti (il riferimento va fatto sia al primo sia al secondo quadrimestre).

3. Profitto conseguito dall'alunno, valutato in relazione ai seguenti tre parametri:

a. impegno dimostrato durante l'attività in classe;

b. continuità nello studio personale, nello svolgimento dei compiti e via dicendo;

c. raggiungimento o meno degli obiettivi fissati nel documento di programmazione, soprattutto quelli propri della disciplina, ma anche quelli trasversali. **[= perché se, ad esempio, nella classe terza non è previsto come obiettivo da conseguire pienamente la capacità di operare collegamenti tra le discipline, questo elemento non deve comparire nel giudizio di insufficienza]**

4. Natura delle lacune globalmente evidenziate nelle prove dell'anno e nell'insieme delle preparazioni, dalle quali in particolare si formula il giudizio e il voto negativo, con indicazioni delle prospettive di recupero per settembre o, se molto gravi, delle ragioni per le quali appare difficile affrontare la classe successiva. **[= questi elementi possono appunto essere oggetto di ritocco, tuttavia si raccomanda di evitare giudizi troppo brevi, centrati unicamente sulle risultanze del profitto (se si dà 4 è chiaro che le conoscenze saranno lacunose e le abilità applicative scarse, ma in sede di contenzioso quello che interessa è motivare perché si è giunti a tali risultati, e dire non studia non è sufficiente) e soprattutto ripetuti identici per ciascun alunno che abbia la stessa insufficienza]**